



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la ricorrente, ribadendo quanto esposto nei confronti della Banca, a contestazione del blocco della carta di credito di cui era titolare, avvenuto il 23 giugno 2009, esponeva che il blocco - ingiustificato e senza preavviso - era avvenuto mentre si trovava in California per un consulto medico. Chiedeva, pertanto:

- a) la restituzione dell'importo di euro 1.287,21 addebitatole per transazioni non andate a buon fine per il blocco della carta di credito;
- b) il rimborso del costo di viaggio A.R. pagato per recarsi negli USA, del costo dell'assicurazione sanitaria, del noleggio auto e della permanenza in California per un ammontare complessivo di euro 5.000,00;
- c) la liquidazione del danno in via equitativa per i disagi patiti e per aver dovuto rinunciare a una nuova consultazione medico specialistica.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario - che non aveva dato alcun riscontro al reclamo - ha resistito al ricorso controdeducendo:

- a) che la carta in questione (carta n.ro 000250760913) era emessa da società diversa dalla Banca;
- b) che, essendo stato determinato, il disagio lamentato dalla cliente, da problemi tecnici operativi, l'intermediario non aveva visibilità sui malfunzionamenti, blocchi automatici e movimentazione;
- c) che fin dalle prime rimostranze della ricorrente la Banca aveva suggerito a quest'ultima di rivolgersi alla società emittente della carta;
- d) che, da accertamenti svolti dall'intermediario presso l'emittente della carta, era emerso che il blocco era avvenuto in data 2 luglio 2009 e non il 23 giugno come lamentato dalla ricorrente, la quale, pertanto, non aveva alcun titolo per contestare gli utilizzi eseguiti nel periodo antecedente il blocco, per l'ammontare di euro 1.287,21.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento in quanto rivolto a soggetto diverso da quello che, quale contraente del contratto di "concessione della linea di credito e rilascio della carta" richiesta dalla ricorrente era ed è unico legittimato passivo in ordine alle doglianze e alle pretese della titolare della carta.

D'altra parte, a voler tutto concedere in ordine a tale questione, il Collegio non può non osservare che tutte le pretese vantate dalla ricorrente nei confronti della Banca sono palesemente infondate sulla base del rilievo che il blocco della carta non avvenne il 23 giugno 2009 ma il 2 luglio successivo, sicché ogni doglianza legata ad una data in cui la carta non era bloccata sarebbe priva di fondamento al pari della pretesa risarcitoria.

P.Q.M.

il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

